

## STATUTO

### TITOLO I

#### COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. C.p.s. n. 1577/1947 e delle altre norme in materia, un Consorzio in forma di società cooperativa, denominato "Consorzio Co.R.T.E. - Società Cooperativa", qui di seguito denominata Consorzio.

La sede del Consorzio è fissata nel Comune di Padova, all'indirizzo indicato nel Registro delle Imprese in cui il Consorzio è iscritto.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

##### ART. 2 - DURATA

Il Consorzio avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

### TITOLO II

#### SCOPO E OGGETTO

##### ART. 3 - SCOPO E OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Il Consorzio ha lo scopo consortile e mutualistico e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e nell'esplicazione della propria attività attua i principi e pratica i metodi della mutualità e della cooperazione.

Esso si propone di:

- 1) svolgere attività di indirizzo della **vision** e della **mission** delle consorziate;
- 2) effettuare attività finalizzate alla collaborazione economica, finanziaria e patrimoniale tra le consorziate;
- 3) coordinare le attività dei consorziati per attivare le migliori sinergie operative;
- 4) promuovere attività di **partenariato** con forze sociali, economiche e produttive;
- 5) svolgere e coordinare servizi amministrativi, gestionali, contabili, commerciali, di comunicazione e promozione oltre a effettuare attività di formazione, informazione e consulenza sia per gli associati che per terzi;
- 6) effettuare presso banche e istituti finanziari tutte le operazioni utili alle proprie finalità e a quelle delle Imprese consorziate;

7) assicurare alle associate le migliori condizioni per l'ottenimento di prodotti, attrezzature e servizi, e quanto altro possa occorrere, assicurandone, all'occorrenza, la gestione anche in favore dei Soci delle aderenti;

8) promuovere iniziative per favorire la formazione, l'istruzione e la qualificazione professionale dei Soci delle imprese consorziate e diffondere tra essi lo spirito di solidarietà ed i principi della cooperazione;

9) partecipare a concorsi ed appalti pubblici o privati, a licitazioni e trattative private per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese consorziate;

10) assumere, su decisione del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma e a titolo di stabile investimento, in altre società, purché ritenute utili al proprio sviluppo ed a quello del Movimento Cooperativo, nel rispetto della leggi vigenti;

11) svolgere, nel rispetto dei requisiti e delle iscrizioni previste dalla normativa in materia, favore delle imprese consorziate, degli aderenti alle associate e di terzi, attività di mediazione creditizia, finalizzata a favorire la migliore integrazione sociale;

12) commerciare all'ingrosso elettrodomestici;

13) noleggiare macchinari e attrezzature per ufficio, inclusi gli elaboratori.

Il Consorzio, sempre in ordine al raggiungimento degli scopi sopramenzionati, potrà promuovere e/o assumere attività connesse e affini.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Potrà compiere, sempre in tali limiti, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di garanzia, **avvallo** e fideiussione anche a favore delle imprese associate.

Il Consorzio può effettuare raccolta prestiti dai soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consorzio potrà operare anche con terzi.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società e i soci saranno definiti da appositi regolamenti interni approvati dall'Assemblea sociale.

### TITOLO III

#### SOCI

#### ART. 4 - SOCI ORDINARI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte del Consorzio le Società Cooperative altre Società o Enti che sono in grado di contribuire allo svolgimento delle attività consortili ed al raggiungimento degli scopi consortili.

Possono assumere la qualifica di soci gli organismi che sono in grado di contribuire allo svolgimento delle attività sociali ed al raggiungimento degli scopi sociali.

Oltre ai Soci che lo hanno costituito, possono far parte del Consorzio quei soci esercenti attività di cui allo scopo del Consorzio. Tali organismi, legalmente costituiti, non dovranno appartenere ad altre istituzioni aventi scopi contrastanti con quelli del Consorzio.

#### **ART. 5 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI**

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, organismi in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, che però non può superare il limite massimo stabilito dalla legge in cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto ad un solo voto.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

per i soci appartenenti alla categoria speciale di cui al presente articolo:

1) l'**inopportunità**, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nel Consorzio;

2) l'**inosservanza** dei doveri di leale collaborazione con la compagine del Consorzio;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

Gli organismi che intendono **consorzarsi** dovranno presentare domanda di adesione al Consorzio corredata dei seguenti documenti:

- a) copia dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e delle eventuali modifiche approvate e pubblicate nelle forme di legge;
- b) certificati attestanti la loro iscrizione ad Albi e Registri previsti dalle normative di riferimento;
- c) copia autentica della deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione (ove questo sia autorizzato per statuto), da cui risultino la decisione di aderire al Consorzio, l'accettazione del presente Statuto in ogni sua parte, l'ammontare della quota che è sottoscritta, l'impegno di versare tale quota ed i contributi sociali nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto e la designazione dei delegati all'Assemblea del Consorzio;
- d) elenco nominativo dei Soci;
- e) copia dell'ultimo Bilancio depositato e di una situazione patrimoniale aggiornata sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale o dal Revisore Contabile se nominati;
- f) una relazione sull'efficienza tecnica (competenze ed esperienze degli addetti, tecniche d'intervento, mezzi di produzione, etc.);
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4 delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

L'Organo Amministrativo prenderà nota dell'ammissione nel libro dei Soci solo dopo che l'organismo ammesso avrà eseguito presso la cassa sociale il versamento di almeno la metà della quota sottoscritta. Trascorso un mese senza che sia stato ottemperato a questo obbligo, la deliberazione della ammissione diventa inefficace, ma la richiedente potrà rinnovare la domanda ed in tal caso il Consiglio delibererà conformemente alle disposizioni precedenti

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronuncino** i soci con propria decisione.

Gli Amministratori nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOCIO**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, il regolamento di cui all'art. 42 del presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a versare la quota sociale rispettivamente sottoscritta nei termini e con le modalità stabilite da presente statuto e gli eventuali contributi di cui all'art. 19 nei modi e nei termini fissati dall' Assemblea;

c) ad anticipare al Consorzio, secondo le rispettive possibilità, le somme necessarie al compimento delle operazioni che formano l'oggetto dei lavori da esso assunti, in rapporto all'attività consortile che esse dovranno svolgere;

d) a partecipare all'attività del Consorzio in conformità dei piani di lavoro predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) e) ad accettare e ad eseguire la disciplina stabilita dal Consorzio, sia per l'esecuzione dei lavori commessi, sia per la loro partecipazione ai lavori stessi;

f) ad accettare i controlli tecnici ed amministrativi che il Consorzio ritenesse necessario far eseguire da propri incaricati ed uniformarsi alle decisioni che il Consiglio di Amministrazione **giudicasse** di dover adottare in conseguenza delle risultanze dei controlli stessi;

g) ad accettare la direzione tecnica del Consorzio per l'esecuzione di quei lavori dei quali il Consorzio sia aggiudicatario o nei quali sia interessato;

h) ad osservare rapporti disciplinati che dovranno intercorrere tra il Consorzio e gli organismi consorziati secondo quanto sarà precisato nel regolamento di cui infra.

Per tutti i rapporti con gli aderenti, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Consorzio.

## **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

I Soci cessano di fare parte del Consorzio per recesso, per decadenza o per esclusione.

## **ART. 9 RECESSO DEL SOCIO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Consorzio. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

## **Art. 10 - DECADENZA.**

La decadenza ha luogo quando vengono mancare i requisiti per l'ammissione, quando un organismo consorziato abbia deliberato il proprio scioglimento e la messa in liquidazione, quando venga dichiarato fallito, o quando venga assoggettato ad amministrazione controllata.

Agli effetti del diritto di cui al successivo art 13 la decorrenza diventa operativa, nelle prime due ipotesi, con la chiusura dell'esercizio in corso se deliberata tre mesi prima, ed in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo, nelle altre due ipotesi, invece, con la chiusura dell'esercizio in corso, se la dichiarazione di fallimento o la disposizione di assoggettamento ad amministrazione controllata sia intervenuta tre mesi prima della chiusura dell'esercizio, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

## **ART. 11 - ESCLUSIONE**

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, oltre ai casi previsti dalla legge, l'esclusione dal Consorzio dei Soci che:

- a) non siano in regola con i versamenti della quota sottoscritta e dei contributi;
- b) pregiudichino gli interessi del Consorzio;
- c) non rispettino il presente Statuto ed i Regolamenti che verranno emessi e le deliberazioni regolarmente prese dagli Organi Sociali;

d) d) non **uniformino** il loro andamento amministrativo alle disposizioni di legge;

e) si **astengano** dal partecipare all'attività consortile, svolgano la propria attività in contrasto con quella del Consorzio e delle altre consorziate e, comunque, non **uniformino** la loro attività ai principi **solidaristici** e a quelli della cooperazione. Agli effetti del diritto di cui al successivo articolo 13 l'esclusione diventa operativa con la chiusura dell'esercizio in corso o di quello successivo a seconda che sia stata deliberata tre mesi prima della chiusura dell'esercizio o successivamente.

#### **ART. 12 - DELIBERE DI RECESSO DECADENZA E DI ESCLUSIONE**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, di cui al presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **ART. 13 - LIQUIDAZIONE**

I Soci consorziati receduti, dichiarati **decaduti** o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale alla cui chiusura il recesso, la decadenza o l'esclusione diventano rispettivamente operativi, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Tale rimborso, salvo il diritto di ritenzione del Consorzio stesso fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i tre mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

#### **ART. 14 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI**

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti, **decaduti** o esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del Consorzio, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

### **TITOLO IV**

#### **SOCI SOVVENTORI**

#### **ART. 15 - SOCI SOVVENTORI**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi **all** Consorzio soci **sovventori**, di cui all'art. 4 della legge **31.10.92**, n. 59.

#### **ART. 16 - CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI**

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero **zero**) ciascuna.

#### **ART. 17 - ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **ART. 18 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE**

L'emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci **cooperatori** sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti attribuiti, attraverso i criteri stabiliti dal presente statuto, ai soci **sovventori** non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati nelle assemblee generali.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti ad essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito

mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **ART. 19 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **ART 20 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'**

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni di nominali euro 500,00 (cinquecento virgola zero **zero**) cadauna;

2) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o **decaduti**;

c) dall'eventuale contributo formato con le somme versate dai soci ai sensi di quanto previsto di seguito dal presente articolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili, per disposizione di legge o di statuto, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

L'Assemblea potrà in ogni momento deliberare, determinandone la misura, il contributo che ogni organismo, indipendentemente dalla quota di partecipazione, sarà tenuto a versare annualmente, percentuale che andrà ad incrementare il patrimonio del Consorzio.

Il Consorzio potrà emettere prestiti obbligazionari, secondo le norme dettate dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile, e con l'osservanza delle altre norme di legge e regolamentari vigenti.

L'Assemblea speciale dei possessori di titoli obbligazionari è disciplinata ai sensi dell'articolo 2541 del codice civile.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

#### **ART. 21 - VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 6

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e il Consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui infra.

#### **ART. 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale inizia col 1 gennaio e si chiude con il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nel rispetto degli stessi termini di cui sopra, l'Assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.92**, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge **31.01.92**, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non **cooperatori**.

Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non **cooperatori** nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per **remunerare** gli altri strumenti finanziari dei soci non **cooperatori**.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

I dividendi devono essere riscossi, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno dell'approvazione del Bilancio cui si riferiscono. In caso di mancata riscossione entro il termine suddetto, saranno **incamerati** dal Consorzio e destinati al Fondo di Riserva Straordinaria.

#### **ART. 23 - RISTORNI**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'Assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- c) emissione di obbligazioni;
- d) emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento interno.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 24 ORGANI**

Sono organi della società

- a) Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, o il Revisore, se nominati.

#### **ART. 25 - L'ASSEMBLEA**

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a/r o altra forma certa di comunicazione idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviata almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine

del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, L'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio Sindacale, ove presente. Il luogo della seduta è quello del presidente. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **ART. 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

1) nomina e revoca gli amministratori e ne determina il compenso;

2) approva il bilancio e destina gli utili;

3) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci **sovventori** stabilendone gli importi e le caratteristiche, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

4) delibera sulle emissioni di azioni a partecipazione cooperativa;

5) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori;

8) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto a cui è demandato il controllo contabile e ne determina i compensi;

9) delibera su tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati dall'art. 22

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che gli Amministratori lo **credano** necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta o dal collegio dei sindaci o da tanti delegati che rappresentino almeno un terzo dei delegati stessi. In queste ultime due ipotesi la convocazione dovrà essere fatta entro trenta giorni dalla data della domanda dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile, ove non attribuiti, ai sensi dello stesso art. 2365 del codice civile, dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei consorziati aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti o rappresentati.

La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria è regolata dalle disposizioni del comma precedente, salvo quando l'Assemblea debba deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio. In questo caso è necessario, in prima convocazione, l'intervento di almeno due terzi dei delegati intervenuti e rappresentati, in seconda convocazione l'intervento di almeno la metà dei delegati; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati.

#### **ART. 28 - VOTAZIONI**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

E' escluso il voto segreto.

I verbali delle Assemblee ordinarie saranno redatti dal Segretario eletto dall'Assemblea, e firmati dallo stesso e dal Presidente; quelli delle Assemblee straordinarie dovranno essere redatti da un Notaio.

L'Assemblea elegge, occorrendo, due scrutatori i quali insieme al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea costituiscono il **seggio** per l'elezione delle cariche sociali.

#### **ART. 29 - DIRITTO DI VOTO**

L'Assemblea è costituita dai delegati dei Soci.

I delegati dei Soci sono designati dal rispettivo organo sociale competente per statuto.

La designazione del delegato dovrà risultare da estratto conforme delle deliberazioni prese dall' organo sociale competente, il documento dovrà essere rimesso al Consorzio che lo conserverà tra gli atti sociali.

Ogni socio ordinario avrà diritto ad esprimere un voto.

Ciascun socio (attraverso suo delegato) non può rappresentare più di 2 soci

#### **ART. 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **ART. 31 - AMMINISTRATORI**

La Società è amministrata, a scelta dell'assemblea all'atto della nomina, da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta tra i delegati dei Soci.

Il numero degli amministratori è fissato dall'Assemblea.

L'Amministratore unico o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dagli organismi consorziati.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice presidente.

#### **ART. 32 - COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI**

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, con esclusione soltanto di quelli per legge e per statuto riservati alle competenze dell'Assemblea. Esso potrà compiere tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; oltre quanto è attribuito alla sua competenza dalla legge e da altri articoli del presente Statuto, potrà tra l'altro, a titolo di sola esemplificazione:

-indirizzare la **vision** e la **mission** delle consorziate;

-coordinare la collaborazione economica, finanziaria e patrimoniale tra le consorziate;

-coordinare le attività dei consorziati per attivare le migliori sinergie operative;

-promuovere attività di **partenariato** con forze sociali, economiche e produttive;

-eseguire con banche e istituti finanziari tutte le operazioni utili alle proprie finalità e a quelle delle Imprese consorziate;

-assicurare alle associate le migliori condizioni per l'ottenimento di prodotti, attrezzature e servizi, e quanto altro possa occorrere,

-attiva la formazione, l'istruzione e la qualificazione professionale dei Soci delle imprese consorziate;

-delibera la partecipazione a concorsi ed appalti pubblici o privati, a licitazioni e trattative private per lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese consorziate;

-realizza in maniera diretta ed indiretta, a favore delle associate, degli aderenti alle associate e di terzi, attività di intermediazione creditizia, finalizzata a favorire la migliore integrazione sociale.

-assume, nomina, sospende e revoca il personale;

-vigila sull'osservanza da parte degli organismi consorziati degli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

-deliberare sull'adesione o sulla partecipazione del Consorzio ad altri enti ed organismi economici e fideiussori che siano diretti a consolidare e sviluppare gli organismi esistenti, a coordinare l'attività, ad agevolare gli approvvigionamenti, gli scambi, il finanziamento, nonché l'indirizzo e le attività previdenziali, assistenziali, mutualistiche e di promozione cooperativa;

-concede pegni, ipoteche, presta fideiussioni, **contrae** cessioni di credito, acconsente ad iscrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, cancellazioni, **subingresso**, annotazioni, vincoli nei pubblici registri ipotecari, censuari e su titoli e cartelle di credito, sia dello stato che di altri enti;

-acquista ed aliena i beni immobili necessari alla sede ed alle attività sociali, prenderli e darli in locazione;

-delibera e **contrae** operazioni bancarie e cambiarie di qualsiasi genere sia attive che passive, **contrae** e concede mutui;

-transigere e compromettere in arbitri;

-nominare procuratori speciali.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie funzioni, nel rispetto dell'art. 2381 c.c. del codice civile e delle altre norme di legge, ad uno o più dei propri componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consorzio può avvalersi dell'opera di un Direttore.

Il Direttore è nominato, confermato o revocato al Consiglio di Amministrazione. Esso può essere scelto anche fra persone diverse dai delegati e dai Soci degli organismi consorziati, ha la responsabilità del mandato per tutte le funzioni e attribuzioni che gli vengono conferite dal Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i Soci **Sovventori**.

### **ART. 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia domanda il Collegio dei Sindaci se eletti o un terzo dei Consiglieri.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori. Il luogo della seduta è quello del presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

E' escluso il voto segreto.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione vengono convocate mediante avviso spedito al domicilio dei Consiglieri per lettera raccomandata o tramite altra forma certa di comunicazione tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante forma certa di comunicazione con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

### **ART. 34 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatta d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione

### **ART. 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

### **ART. 36 RAPPRESENTANZA**

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente hanno potere di firma e perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera del Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ART. 37 - ORGANO DI REVISIONE**

L'organo di revisione, se obbligatorio per legge o se nominato per scelta dell'assemblea dei soci, si compone di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, eletti dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

L'organo di revisione resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

E' rieleggibile.

La retribuzione annuale è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis ultimo comma C.C., l'assemblea non affidi tale controllo al Collegio Sindacale ove questo sia nominato e i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

### **TITOLO VII**

#### **CONTROVERSIE**

#### **ART. 38 - CLAUSOLA ARBITRALE**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra socio o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non **cooperatori**. La sua accettazione espressa è condizione di **proponibilità** della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci e

si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, componente del Collegio Sindacale o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **ART. 39 - ARBITRI E PROCEDIMENTO**

Gli arbitri sono in numero di tre, qualunque sia il valore della controversia in oggetto.

Gli arbitri sono tutti nominati dalla Camera Arbitrale istituita dalla Confederazione Nazionale delle Cooperative Italiane, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e **comunicatagli** tramite lettera raccomandata A.R.

In caso di mancata ottemperanza all'incarico, la nomina del Collegio arbitrale, parimenti, avverrà a cura del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale, adito dalla parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, 1° comma, D. Lgs. N. 5/2003.

Gli arbitri, in procedimento rituale, decidono secondo diritto.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi **proroghino** detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si **atterranno** e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **ART. 40 - ESECUZIONE DELLA DECISIONE**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE**

Il Consorzio potrà deliberare il suo scioglimento anche prima del termine, mediante deliberazione dell'Assemblea espressamente convocata nei modi previsti dallo Statuto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci **sovventori**;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge **31.01.92**, n. 59.

In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con quelli delle Finanze e del Tesoro, sentita la Commissione Centrale per le cooperative.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ART. 42 - REGOLAMENTI**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, i rapporti degli organismi consorziati relativamente ai lavori **appaltati**, nonché quelli con il personale dipendente, saranno disciplinati da un Regolamento Interno che, compilato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere sottoposto, prima della sua applicazione, all'approvazione dell'Assemblea.

#### **ART. 43 - PRINCIPI DI **MUTUALITA'**, **INDIVISIBILITA'** DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 c.c. la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **ART. 44 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sui consorzi di cooperative, sulle società cooperative a mutualità prevalente, a

norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni, e le altre norme di legge in materia.